

**ASCOM  
FORM**

**ASCOM**  
ZONA DI BRA

**INFORMATORE**

**GRUPPO  
Verrua**  
SERVIZI FUNEBRI

www.gruppoverrua.it

ALBA  
BRA  
CHERASCO  
GRINZANE CAVOUR  
NEIVE

sito web: [www.ascombra.it](http://www.ascombra.it) email: [info@ascombra.it](mailto:info@ascombra.it)

"Ascom Informatore" Anno XXXV - n° 1 - Marzo 2020

Dir. Resp.: Dott. Luigi Barbero - Aut Trib. di Alba n. 432 del 03/09/1985 - Poste italiane SpA - sped. in abb.to postale - 70% - Cuneo D.L. 353/2003 - n° 1 - anno 2020  
A cura dell'ASCOM Zona di Bra - via Euclide Milano - Tel. 0172.413030 - Fax 0172.422594 - [info@ascombra.it](mailto:info@ascombra.it) - Impaginazione: Comunecazione - Contiene I.P.



**ASCOM**  
ZONA DI BRA

TUA, SUA, DI TUTTI.

**ASSOCIATI ANCHE TU  
E MOLTIPLICA I TUOI  
VANTAGGI.**

Confcommercio siete tutti voi. Farne parte significa partecipare ad un sistema aperto dove ogni impresa può condividere le proprie esperienze, le proprie iniziative e avere a disposizione consulenze dedicate e servizi su misura. Per questo associarsi conviene.

**Essere Soci  
CONVIENE**

scopri:

**I VANTAGGI  
LE OPPORTUNITÀ  
LE AGEVOLAZIONI  
LE CONVENZIONI  
I PRIVILEGI  
I CONTRIBUTI  
I RIMBORSI  
GLI SCONTI  
I SERVIZI**

PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

**ASCOM BRA**

via Euclide Milano, 8 - Bra (Cn)

Tel. 0172 413030 | [associati@ascombra.it](mailto:associati@ascombra.it) | [www.ascombra.it](http://www.ascombra.it)

**IN QUESTO  
NUMERO**

PAG. 2

**Record associati nel 2019**

PAG. 4

**Incentivi alle assunzioni 2020**

PAG. 8

**Novità 2020  
La tracciabilità delle  
detrazioni del 19% e la  
presentazione del Modello  
730/2021 redditi 2020**

PAG. 11

**Le novità dell'anno 2020  
introdotta dalla legge  
di bilancio e dal  
collegato fiscale**

PAG. 14

**Autorizzazione per  
videosorveglianza:  
cosa devono sapere  
le aziende**

PAG. 14

**Pergo:  
il nuovo servizio per le  
aziende associate**

PAG. 15

**Enasarco:  
contributo previdenziale  
obbligatorio 2020**

PAG. 16

**Bando ISI INAIL 2019**

PAG. 17

**Assegno di 515 Euro**

PAG. 18

**Contributi a fondo perduto  
per le imprese**

TESSERAMENTO 2020

# Record associati nel 2019

## Sono più di 1000 le imprese che si affidano all'Ascom Bra

Far parte di Confcommercio significa partecipare ad un sistema aperto, dove ogni impresa può condividere le proprie esperienze, le proprie iniziative e avere a disposizione consulenze dedicate e servizi su misura. L'associazione braidese nel 2019 ha raggiunto un record storico: oltre 1000 associati nei dodici comuni dell'area di competenza Ascom Bra, di cui 187 nuovi soci. Una crescita uniforme, con indici significativi in alcuni comuni, come ad esempio Cherasco e Sommariva del Bosco, dove si registra una crescita rispettivamente del 13 e del 18%. Le categorie con il numero maggiore di associati sono quella della ristorazione e i pubblici esercizi, seguite dalle aziende che si occupano di servizi alla persona e alle imprese, numerose anche le attività dei settori abbigliamento e alimentari.

“Appartenere a una associazione di categoria solida a livello europeo, nazionale e territoriale quale è Confcommercio consente di difendere quotidianamente gli interessi di categoria, come dimostrano i positivi risultati ottenuti, che sono orgoglio per il lavoro fatto e stimolo per migliorare sempre nell'interesse delle imprese associate.

Giacomo Badellino e Luigi Barbero, presidente e direttore di Ascom Bra, commentano e lanciano la campagna adesioni 2020. Ma oltre agli aspetti sindacali, iscriversi o rinnovare la propria adesione dà inoltre diritto a servizi, consulenze gratuite, facilitazioni, sconti e agevolazioni. Tante proposte che fanno di Ascom Bra un centro di assistenza ai commercianti, agli operatori del Turismo, agli esercenti e a tutte le aziende che operano su nostro territorio”.

Infatti, aderendo a **ASCOM CONFCOMMERCIO BRA** si può usufruire di innumerevoli vantaggi, opportunità, sconti e servizi gratuiti, creati appositamente per affiancare le imprese.

Questi i principali vantaggi della campagna associativa 2020:

### TUTELA LEGALE GRATUITA

Da tempo Ascom Bra offre una tutela legale gratuita a tutti i suoi associati attraverso una prima consulenza gratuita. Anche per il 2020, qualora in esito a tale consulenza si ritenga fondata e opportuna un'azione legale, i costi verranno coperti **fino a Euro 15.000/annui per ogni impresa, da una specifica polizza, inclusa nella quota associativa.**

Le spese coperte riguardano: Difesa penale e procedimenti per delitti colposi e/o contravvenzioni; Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi; Pacchetto sicurezza (alimentare, ambiente, privacy); Vertenze individuali di lavoro; Ricorso contro le sanzioni amministrative comminate a seguito di procedimenti di natura tributaria e fiscale.

### TUTELA LEGALE GRATUITA PER AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Con le stesse condizioni e copertura di quella “generica” per le imprese: Prestazioni garantite per la circolazione stradale; Prestazioni garantite per l'esercizio dell'attività; Rimborso corso Autoscuola e Zero punti; Difesa per controversie in ambito fiscale e tributario.

### MUTUA ASCOM BRA

La quota associativa 2020 comprende la **MUTUA ASCOM BRA | Salute & Benessere, gratuita per gli associati**, che include le seguenti prestazioni: diaria in caso di ricovero ospedaliero di Euro 50 al giorno a partire dal terzo giorno di ricovero, sconti su visite mediche specialistiche e dentistiche, accertamenti diagnostici, contributo nuovi nati di Euro 200,00 alle titolari di impresa donne, sconti presso le farmacie convenzionate, sconti per visite medico-sportive e consulenza nutrizionale.

### FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Attraverso Ascom Fidi Nord-Ovest, cooperativa di Garanzia Fidi sotto la vigilanza diretta dalla Banca d'Italia è possibile ottenere **finanziamenti diretti fino a Euro 75.000,00**, consulenza di alto profilo per risolvere i problemi del rapporti banca-impresa, consulenza nell'accesso ai più importanti strumenti di agevolazione pubblica degli investimenti, intermediazioni con la banca, sostegno e agevolazione per l'accesso ai finanziamenti bancari grazie alla convenzione con oltre 30 istituti bancari.

Inoltre sono stati ideati **una nuova ed ampia gamma di SERVIZI E CONVENZIONI** per rendere sempre più competitive e dinamiche le imprese sul mercato.

Agli associati sono riservati **numerosi privilegi: una prima consulenza gratuita** per ogni nostro servizio, **sconti su bollette energia e gas, consulenza gratuita telefonia e internet** attraverso la creazione di un piano personalizzato che mette a confronto le migliori offerte sul mercato, l'accesso alla **formazione obbligatoria** e a corsi di aggiornamento tramite l'agenzia formativa Ascom Form, **sportelli di assistenza** tra questi: energia, telefonia, impresa e formazione 4.0, MIP Creazione d'impresa, Consip/MEPA, SIAE, Sportello Asl InSalute, Patronato.

#### PER INFORMAZIONI:

Lo Sportello Socio è a disposizione per illustrare tutti i vantaggi del tesseramento 2020



# BIELETTRA

CORNELIANO D'ALBA (CN) Via Mastri Cestai, 7  
Tel. e Fax: 0173 619057  
Sito internet: [www.bielettra.com](http://www.bielettra.com)  
Email: [info@bielettra.com](mailto:info@bielettra.com) – [bielettra@pec.it](mailto:bielettra@pec.it)



## PROGETTAZIONE INSTALLAZIONE MANUTENZIONE

IMPIANTI ELETTRICI E AUTOMAZIONI  
NEI SETTORI CIVILE,  
TERZIARIO E INDUSTRIALE.

ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO  
7 GIORNI SU 7





# Incentivi alle assunzioni 2020

## Un vademecum per le imprese

**Confcommercio ha predisposto un Vademecum per le imprese, che sintetizza tutte le forme di incentivi alle assunzioni per il 2020.**

Esistono diverse forme di incentivi alle imprese per le assunzioni di giovani, anche coinvolti in esperienze di alternanza scuola-lavoro o apprendistato, di donne, persone con disabilità, over 50, giovani genitori, percettori di NASPI, lavoratori in cassa integrazione, percettori di reddito di cittadinanza.

### INCENTIVO STRUTTURALE OCCUPAZIONE GIOVANI

#### Definizione

Esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono – con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, o in somministrazione a tempo indeterminato o in caso di trasformazione di contratti a termine – giovani fino a 30 anni di età non compiuti che non sono mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa. Il beneficio contributivo è esteso in via transitoria per gli anni 2018/2020 in favore della fascia d'età fino a 35 anni. L'esonero si applica anche nei casi di prosecuzione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato in presenza del requisito anagrafico.

#### Misura

L'incentivo consiste in un esonero contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo di 3.000 euro annui ed ha durata triennale. In caso di prosecuzione del contratto di apprendistato l'esonero è di 12 mesi, fermo restando l'importo massimo pari a 3.000 euro annui.

#### Fonte normativa

Art. 1, commi 100-107, L. n. 205/2017.

#### Utilizzabilità

Attivo senza scadenza, salvo che per l'estensione in via transitoria del beneficio in favore della fascia d'età fino a 35 anni prevista per le assunzioni effettuate negli anni 2018/2020.

### AGEVOLAZIONI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO E APPRENDISTATO DUALE

#### Definizione

Esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono – con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, o in caso di trasformazione di contratti a termine – entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:

> studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste;

> studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

#### Misura

L'incentivo consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico (35 anni di età non compiuti fino al 2020, 30 anni di età non compiuti dal 2021) ed ha durata triennale.

#### Fonte normativa

Art. 1, comma 108, L. n. 205/2017.

#### Utilizzabilità

Attivo senza scadenza.

### ASSUNZIONE DI PERSONE CON DISABILITÀ

#### Definizione

Contributo per i datori di lavoro, soggetti o meno all'obbligo di assunzione, che assumono con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, o in somministrazione, persone con disabilità fisica o psichica, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo può essere riconosciuto anche per le assunzioni a tempo determinato, purché di durata non inferiore a dodici mesi.

#### Misura

La misura del contributo varia dal 70% al 35% della retribuzione mensile lorda per ogni lavoratore disabile in base alla percentuale di riduzione della capacità lavorativa e la sua durata dipende dalle caratteristiche del lavoratore assunto e dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato (da 36 a 60 mesi).

Fonte normativa Art. 13, L. n. 68/1999.

Utilizzabilità. Il beneficio può essere autorizzato fino all'esaurimento delle risorse specificamente stanziate.



### APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

#### Definizione

Sgravio contributivo per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, che assumono con contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

#### Misura

L'incentivo consiste nello sgravio contributivo del 100% e riguarda i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, mentre per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo l'aliquota è pari al 10%.

#### Fonte normativa

Art. 1, comma 8, L. n. 160/2019.

#### Utilizzabilità

Attivo solo per le assunzioni effettuate nel 2020.

## AGEVOLAZIONE PER L'ASSUNZIONE DI DONNE

### Definizione

Esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono, sia in modalità full-time che part-time, con contratto a tempo indeterminato, determinato, o in caso di trasformazione di un contratto a termine, ovvero di assunzione in somministrazione:

> donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi operanti in un settore economico caratterizzato da un'accentuata disparità occupazionale di genere o residenti in aree svantaggiate;

> donne ovunque residenti e di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

### Misura

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per un periodo che varia dai 12 mesi per assunzioni a tempo determinato ai 18 mesi per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Fonte normativa Art. 4, comma 11, L. n. 92/2012.

### Utilizzabilità

Attivo senza scadenza.

## OVER 50

### Definizione

Esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono, sia in modalità full-time che part-time – con contratto a tempo indeterminato, determinato, in caso di trasformazione di un contratto a termine, ovvero di assunzione in somministrazione – lavoratori di età pari o superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

### Misura

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per un periodo che varia dai 12 mesi per assunzioni a tempo determinato ai 18 mesi per assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.

Fonte normativa Art. 4, commi 8-10, L. n. 92/2012.

### Utilizzabilità

Attivo senza scadenza.

## ASSUNZIONE DI PERSONE IN ESECUZIONE DI PENA OPPURE DI MISURE DI SICUREZZA DETENTIVE

### Definizione

Esonero contributivo per le aziende che, organizzando attività di servizio o produttive all'interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari, oppure ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari ovvero persone condannate e internate ammesse al lavoro all'esterno, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

### Misura

Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, sono ridotte nella misura del 95%.

Fonte normativa Legge n. 193/2000.

### Utilizzabilità

Attivo senza scadenza. Le aliquote contributive sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia.

## ASSUNZIONE DI GIOVANI GENITORI

### Definizione

Bonus per le aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato, anche part-time, genitori di figli minori o affidatari di minori fino a 35 anni di età che abbiano effettuato l'iscrizione presso apposita banca dati INPS, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

### Misura

Il beneficio prevede un bonus del valore di euro 5.000 per ciascuna assunzione o trasformazione effettuata, nel limite massimo di 5 assunzioni/trasformazioni per ogni singola impresa (quindi per un ammontare massimo di euro 25.000).

### Fonte normativa

Art. 1, c. 72, L. n. 247/2007; Decreto del 19 novembre 2010 del Ministro della Gioventù.

### Utilizzabilità

Attivo fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

## PERCETTORI DI NASPI

### Definizione

Incentivo per i datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato, o in caso di trasformazione di contratti a termine, i beneficiari di NASPI o coloro che hanno fatto domanda per percepirla, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

### Misura

L'agevolazione consiste in un contributo pari al 20% della NASPI mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Pertanto, la durata dell'incentivo dipende dal periodo residuo di fruizione della NASPI.

Fonte normativa Art. 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012.

### Utilizzabilità

Attivo senza scadenza.

## ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN CIGS

### Definizione

Esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori che abbiano fruito della CIGS per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie di CIGS da almeno 6 mesi, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

### Misura

L'agevolazione consiste nella contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) ed ha la durata di 12 mesi. Inoltre, è previsto un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo variabile in base all'età di quest'ultimo.

Fonte normativa Art. 4, c. 3, D.L. n. 148/1993.

Utilizzabilità Attivo senza scadenza.





## ASSUNZIONE DI PERCETTORI CIGS CON ACCORDO DI RICOLLOCAZIONE

### Definizione

Esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono – con contratto a tempo indeterminato, determinato, anche part-time, o in somministrazione – percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto che richiedano l'assegno di ricollocazione nell'ambito di un accordo di ricollocazione, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

### Misura

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua. La durata dell'agevolazione è fissata a 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori sei mesi.

### Fonte normativa

Art. 24 - bis, D.Lgs. n. 148/2015.

### Utilizzabilità

Attivo senza scadenza.

## ASSUNZIONE DI PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA

### Definizione

Esonero contributivo per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato, di beneficiari del reddito di cittadinanza, direttamente o in somministrazione, dopo un percorso formativo, fatti salvi i presupposti di condizionalità previsti dalla normativa di riferimento e dai relativi documenti di prassi anche amministrativa.

### Misura

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, ad esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità di RdC e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. L'esonero è pari alla metà dell'importo mensile del RdC nell'ipotesi in cui l'assunzione avvenga a seguito di un percorso formativo del beneficiario del reddito presso un ente accreditato.

### Fonte normativa

Art. 8, D.L. n. 4/2019.

### Utilizzabilità

Attivo per il periodo di vigenza del reddito di cittadinanza.

## NOTE

› La Legge di Bilancio per il 2020 non ha prorogato il "bonus per le assunzioni dei laureati eccellenti", già previsto nei commi da 706 a 717 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ma ha soltanto fornito le modalità di applicazione e di controllo che dovranno essere seguite per il riconoscimento dell'incentivo. In particolare, l'agevolazione riguarda le assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2019 di giovani con laurea magistrale con votazione di 110 e lode, non "fuori corso" e con una media compresa tra 108 e 110, prima del compimento dei 30 anni, o dottori di ricerca prima del compimento dei 34 anni. L'incentivo consiste in un esonero contributivo per un massimo di 12 mesi fino a 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

› La Legge di Bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018, art. 1, comma 247) ha previsto un potenziamento del beneficio per l'assunzione di giovani fino a 35 anni di età non compiuti e di over 35 privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nel Mezzogiorno, riconoscendo al datore di lavoro l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, per 12 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro annui. Tuttavia, sebbene la norma sia stata rifinanziata anche per il 2020, si renderà probabilmente necessaria l'emanazione di un decreto attuativo per la piena operatività dell'esonero anche per il 2020.



*Rendi dignitoso l'ultimo saluto al tuo amico peloso...  
Conserva i suoi affetti e le sue ceneri...*

# ARCOBALENO DEGLI ANIMALI

I tuoi amici sempre con te



## 392 4639009

Bra - Via Don Orione 77/a - (CN)  
[www.arcobalenodeglianimali.com](http://www.arcobalenodeglianimali.com)

## Cremazione Animali





Impresa di pulizie dal 1983



C.so Bra, 52/h  
Località Mussotto, Alba CN



+39 0173 366 555

## La tracciabilità delle detrazioni del 19% e la presentazione del Modello 730/2021 redditi 2020

Bra, 27 gennaio 2020

Con la presente informativa di inizio d'anno La informiamo sulle recenti novità che la Legge di Bilancio 2020 ed il Collegato fiscale hanno apportato ambito tributario.

Le alleghiamo uno schema di sintesi e una nota operativa dove sono riassunte le principali disposizioni in materia fiscale che sono entrate in vigore per il corrente anno.

Tra le novità introdotte dal 2021 cambierà il calendario dell'assistenza fiscale con più tempo per presentare il modello 730, resta ferma la scadenza del 23 luglio 2020 per il modello 730/2020, redditi 2019.

Dal 1° gennaio 2020, il pagamento delle spese detraibili nella misura del 19% dovrà essere effettuato con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, per poter usufruire delle detrazioni fiscali nella dichiarazione che sarà presentata per l'anno d'imposta 2020 (Modello 730/2021, oppure Redditi PF2021).

Il capitolo casa vede le proroghe delle detrazioni fiscali su ristrutturazioni, riqualificazione energetica, mobili, giardini, e si arricchisce del nuovo bonus facciate.

Nel ricordarLe la completa disponibilità per i chiarimenti in merito alle suddette disposizioni da parte nel nostro ufficio fiscale che può contattare ai seguenti riferimenti: e-mail: [luisa.tibaldi@ascombra.it](mailto:luisa.tibaldi@ascombra.it), oppure telefonando al numero 0172.41.30.30, l'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Caaf 50&Più srl – Ufficio Periferico di Bra  
Il Delegato Caaf  
Dott. Luigi Barbero

### 1.1 La tracciabilità delle spese con detrazione Irpef del 19% dal 1° gennaio 2020

L'articolo 1, comma 679 e 680, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che, dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% indicate nell'articolo 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, dovranno essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento tracciabili, per poter usufruire delle detrazioni fiscali nella dichiarazione che sarà presentata per l'anno d'imposta 2020 (Modello 730/2021, oppure Redditi PF2021, per l'anno d'imposta 2020).

La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio considera strumenti tracciabili i versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Il predetto obbligo, non riguarda le detrazioni di seguito specificate le quali potranno essere pagate ancora in "contanti" senza perdere il beneficio della detrazione fiscale:

- l'acquisto di medicinali effettuati presso le farmacie, le parafarmacie oppure anche nei supermercati che vendono prodotti da banco della stessa tipologia (ad esempio il medicinale omeopatico);
- l'acquisto di dispositivi medici effettuato presso farmacie, parafarmacie o altri rivenditori. Ad esempio il termometro oppure l'apparecchio dell'aerosol acquistato in Farmacia, oppure anche

gli occhiali e le lenti a contatto acquistati dall'ottico, o i prodotti ortopedici acquistati nel negozio di Sanitaria (tutori, ginocchiere, stampelle per la deambulazione ecc.);

- il pagamento di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Ad esempio le analisi cliniche effettuate all'ASL o ad altra Struttura accreditata.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15 del TUIR, usufruiscono della detrazione del 19%, oltre le spese sanitarie, anche gli interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per gli addetti all'assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e inter-regionale.

Stante il tenore letterale della norma, che prevede l'obbligo di tracciabilità anche in riferimento a spese indicate "in altre disposizioni normative" per le quali spetta la detrazione del 19%, si ritiene che l'obbligo sussista per la generalità degli oneri con la medesima percentuale di detrazione.



Di seguito una Tabella esemplificativa dei principali oneri detraibili

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	Spese sanitarie	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
4	Spese veicoli per persone con disabilità	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche
5	Spese per l'acquisto di cani guida	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	29	Spese veterinarie
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	33	Spese per asili nido
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
13	Spese per istruzione universitaria	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
14	Spese funebri	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
15	Spese per addetti all'assistenza personale	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
17	Spese per intermediazione immobiliare	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	99	Altre spese detraibili
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche		

In riferimento ai dati che le strutture sanitarie, i medici e gli altri soggetti obbligati dovranno comunicare al Sistema Tessera Sanitaria (STS), per consentire all'Agenzia delle entrate di predisporre il Modello 730 Precompilato, è ora previsto che per le spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1/1/2020, verrà richiesta l'indicazione delle modalità di pagamento che potranno essere di due tipi: SI (pagamento tracciato) o NO (contanti).

Per gli oneri deducibili dal reddito, al contrario, non è prevista nessuna restrizione e le spese potranno essere pagate ancora in "contanti" (ad esempio i bollettini con i contributi Inps versati per la colf).

In considerazione dell'impatto che avrà la presente disposizione, in sede di assistenza fiscale che sarà prestata nel prossimo anno (Modello 730/2021 per l'anno d'imposta 2020), la Consulta Nazionale dei CAF ha sollecitato l'Agenzia a fornire chiarimenti in me-

rito alla portata della norma e alla sua effettiva applicazione anche ai fini dell'apposizione del Visto di conformità.

In attesa che l'Agenzia fornisca ulteriori chiarimenti è opportuno informare i propri assistiti che, a seguito del nuovo obbligo introdotto dal Legislatore, dovranno effettuare i pagamenti delle spese, che usufruiscono della detrazione Irpef del 19%, con strumenti tracciabili (carta di credito, bancomat, assegno bancario) e conservare copia della ricevuta di avvenuta transazione che dovrà essere spillata al documento di spesa (oppure copia dell'assegno bancario). Particolare attenzione dovrà essere prestata alle spese sanitarie in riferimento alle quali è previsto il pagamento in "contanti" solo per gli acquisti di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie presso Strutture pubbliche o accreditate al Servizio sanitario nazionale.



## 1.2 I nuovi termini di presentazione del Modello 730/2021 redditi 2020

Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 16 bis del DL n. 124/2019 (Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio) sono stati revisionati i termini di presentazione del modello 730 e degli adempimenti ad esso collegati. Per espressa disposizione normativa i nuovi termini decorreranno dal 1° gennaio 2021.

Di conseguenza resta ferma la scadenza del 23 luglio 2020 per la presentazione all'Agenzia delle entrate del modello 730/2020, redditi 2019.

Sempre in riferimento al modello 730/2020 non ci saranno novità nel processo di assistenza fiscale e nei termini del conguaglio il quale, in analogia agli anni precedenti, sarà effettuato a partire dal mese di luglio (agosto o settembre per i pensionati).

Grosse novità interesseranno il modello 730 a partire dal 2021. Spicca, anzitutto, lo spostamento del termine ultimo per la presentazione, fissato al 30 settembre.

Nonostante il termine di presentazione della dichiarazione sia stato posticipato al 30 settembre i contribuenti potranno ricevere il conguaglio in anticipo rispetto a quanto avviene oggi. Il sostituto d'imposta, infatti, dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio ovvero pensione di agosto o settembre), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, entro quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile ovvero, per i pensionati, a par-

tire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione (modello 730/4).

Ad esempio se il modello 730/2021 fosse inviato dal CAF nel mese di maggio il contribuente potrà percepire il conguaglio già nello stesso mese oppure, al più tardi, nel mese di giugno.

Spostate, sempre per il 730/2021, anche le scadenze relative ad altri eventi comunque collegati con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Queste le nuove date:

- ◆ 16 marzo, per la trasmissione all'Agenzia delle entrate e per la consegna ai contribuenti delle Certificazioni uniche da parte dei sostituti d'imposta (i termini attualmente vigenti sono, rispettivamente, 7 marzo e 31 marzo);
- ◆ 30 aprile (oggi, è 15 aprile), per la messa a disposizione online, sul portale dedicato dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione precompilata;
- ◆ 16 marzo (non più 28 febbraio), per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, da parte di soggetti terzi, dei dati relativi a spese e oneri deducibili o detraibili, sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente.

In riferimento all'assistenza fiscale prestata nel 2020, come su evidenziato, non ci sarà alcuna modifica nei termini di presentazione delle dichiarazioni e nel conguaglio dei Modelli 730/4.

**ASCOM BRA & EGEEA:  
UN MODO SEMPLICE  
PER RISPARMIARE**



**PORTACI LE TUE  
BOLLETTE....  
VERIFICA  
IL RISPARMIO!**



**Sportello EGEEA ogni mercoledì  
presso ASCOM BRA**

**ASCOM BRA TI OFFRE  
CONSULENZA PER  
LA TELEFONIA**

**Un nuovo servizio  
gratuito per tutti i  
soci Ascom**

**Tutti i martedì  
mattina  
dalle 9.00 alle 12.00**



**Prenota la tua consulenza gratuita!**

Info ufficio marketing e promozione tel 0172 413030 email: francesco.nasari@ascombra.it



# Le novità dell'anno 2020 introdotte dalla legge di bilancio e dal collegato fiscale

Nell'articolo che segue sono riportate, in sintesi, le principali novità di carattere tributario che interessano le persone fisiche non titolari di partita Iva, che sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) e dal Collegato Fiscale (D.L. n. 124/2019 convertito con modifiche dalla Legge n. 157/2019).

D.L. 124/2019 Art. 3

## Compensazione in F24 dei crediti tributari

Per compensare i crediti relativi alle imposte sui redditi e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, a partire da quelli maturati nel 2019 bisognerà aspettare il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge. Esteso ai contribuenti non titolari di partita Iva, con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal 2019, l'obbligo di trasmettere esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate i modelli F24 contenenti compensazioni. Per le persone fisiche, non titolari di partita Iva, la prescrizione in oggetto, di fatto, avrà effetto con riferimento ai crediti maturati con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2020. Per le ipotesi di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito delle attività di controllo sui crediti compensati, è introdotta una sanzione pari al 5%, se l'importo non supera i 5.000 euro, ovvero a 250 euro, se l'importo è maggiore. La disposizione si applica alle deleghe presentate a partire dal mese di marzo 2020.

D.L. 124/2019 Art. 10bis

## Estensione del Ravvedimento operoso "lungo" anche a IMU e TASI

In sede di conversione è stato abrogato il comma 1-bis dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 che limitava l'applicazione del ravvedimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane. Di conseguenza le riduzioni sanzionatorie, previste dal ravvedimento operoso, sono estese a tutti i tributi ivi inclusi IMU e TASI. Ad esempio si potrà ravvedere, nel 2020, anche l'IMU o TASI non versate nel 2015.

D.L. 124/2019 Art. 16 e 16 bis

## Novità nel processo di assistenza fiscale prestata dei CAF, con effetto dall'anno 2021, e negli altri adempimenti collegati

Grosse novità interesseranno il modello 730 a partire dal 2021 (Modello 730/2021 redditi 2020). Spicca, anzitutto, lo spostamento del termine ultimo per la presentazione, fissato al 30 settembre, a prescindere dalle modalità utilizzate: consegna al proprio sostituto d'imposta, incarico a un intermediario abilitato (Caf, professionista) o invio diretto della precompilata (la scadenza attuale è 7 luglio nella prima ipotesi e 23 luglio nelle altre due). Novità anche per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio: il sostituto d'imposta dovrà provvedervi non più a scadenze fisse (retribuzioni di luglio ovvero pensione di agosto o settembre), ma in occasione della prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il risultato contabile ovvero, per i pensionati, a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione. Anticipata

al 16 marzo la consegna ai contribuenti delle Certificazioni uniche da parte dei sostituti d'imposta, mentre la dichiarazione precompilata dell'Agenzia sarà disponibile dal 30 aprile. Restano invariati i termini per l'assistenza fiscale prestata dai CAF e dai professionisti abilitati nell'anno 2020 (Modello 730/2020 redditi 2019).

D.L. 124/2019 Art. 18

## Limiti alla soglia per l'utilizzo del contante

È confermata, a seguito dell'introduzione del nuovo comma 3-bis all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007, la graduale riduzione della soglia per i trasferimenti di denaro contante che scenderà a € 2.000 a decorrere dall'1.7.2020 fino al 31.12.2021, per poi diminuire a € 1.000 a decorrere dall'1.1.2022.

Legge 160/2019 Art. 1 c. 6

## Cedolare secca per contratti a canone concordato

Stabilizzata al 10% l'aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. Si evidenzia che non è stata riproposta per il 2020 l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti relativi ad immobili di categoria C1 (negozi, botteghe) di superficie fino a 600 mq. Di conseguenza, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, non sarà più possibile optare per la cedolare del 21% mentre saranno mantenute le eventuali opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva effettuate entro il 31 dicembre 2019.

Legge 160/2019 Art. 1 c. 70 e 176

## Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica

Abrogate le disposizioni del "decreto crescita" che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello "sconto in fattura" in luogo della detrazione spettante. Ora è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200mila euro

Legge 160/2019 Art. 1 c. 175

## Bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus mobili e bonus verde

Prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati. Si evidenzia che con il DL n. 162/2019 (cd. Milleproroghe) anche per il "Bonus verde" è stata confermata la detrazione del 36% per l'anno 2020.

Legge 160/2019 Art. 1 c. 177-179

### **Sport bonus**

Applicabile anche nel 2020 la disciplina che riconosce un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa e destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche

Legge 160/2019 Art. 1 c. 183

### **Redditi terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali**

Estesa al 2020 l'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per il 2021, gli stessi redditi concorreranno alla base imponibile Irpef al 50%

Legge 160/2019 Art. 1 c. 219-224

### **Bonus facciate**

Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica

Legge 160/2019 Art. 1 c. 355-356

### **Esenzione canone tv**

Fissata stabilmente a 8mila euro annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75 anni che vogliono accedere all'esenzione dal pagamento del canone tv. Con riferimento al requisito di non avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori domestici, colf e badanti

Legge 160/2019 Art. 1 c. 361

### **Detrazione per spese veterinarie**

Innalzato a 500 euro l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva

Legge 160/2019 Art. 1 c. 629

### **Detrazioni Irpef in base al reddito**

Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120mila euro, la detrazione per gli oneri di cui all'articolo 15 del Tuir spetta in misura pari al rapporto tra 240mila euro, meno il reddito complessivo, e 120mila euro; pertanto, oltre i 240mila euro di reddito, il beneficio si azzerava completamente. La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale e a tutte le spese sanitarie.

Legge 160/2019 Art. 1 c. 679-680

### **Tracciabilità dei pagamenti per usufruire delle detrazioni Irpef del 19%**

Dal 1° gennaio 2020, per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili (carte di credito, bancomat, carte prepagate e assegni bancari). Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale le quali potranno essere ancora pagate in "contanti".

Legge 160/2019 Art. 1 c. 693-694

### **Rivalutazione terreni e partecipazioni**

Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Prevista un'unica aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11% Legge 160/2019

Legge 160/2019 Art. 1 c. 695

### **Plusvalenze immobiliari**

Incrementata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni

Legge 160/2019 Art. 1 c. 738-783

### **Unificazione Imu e Tasi**

Dal 2020, scompare la TASI (il tributo per i servizi indivisibili) e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentale, ricalca quella preesistente per l'IMU. L'aliquota di base della "nuova" IMU è fissata allo 0,86%, con possibilità, per i Comuni, di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. In riferimento ai soggetti obbligati al pagamento, a quelli esonerati ed alle agevolazioni spettanti, nella generalità dei casi, sono state confermate le precedenti disposizioni normative.





# BOT

## VIRTUAL STORE

### **BOT - Boutique Original Tech**

Trasformare lo shopping in un'esperienza più coinvolgente e, perchè no, anche divertente è la nuova sfida di Seac!

*Le tecnologie più moderne e i software di ultima generazione* rendono disponibili soluzioni nuove da **applicare al proprio negozio** ed offrire così delle esperienze di acquisto che creino maggior coinvolgimento

#### ***Dal lato esercente***

nuovi strumenti permettono di gestire meglio il negozio, ottimizzare l'esposizione della merce e gestire in modo funzionale gli spazi

#### ***Dal lato cliente***

ambienti studiati e tecnologicamente all'avanguardia lo mettono a proprio agio e lo **sostengono nella scelta del prodotto**

## **BOT - VIRTUAL STORE**

**ALLESTIMENTO PERMANENTE PRESSO ASCOM BRA**

**Via E. Milano, 8 - Bra (CN)**

**VI ASPETTIAMO!**

0172 413030 - [bot@ascombra.it](mailto:bot@ascombra.it)

# Autorizzazione per videosorveglianza: cosa devono sapere le aziende

**S**empre più spesso privati e aziende sentono il bisogno di dotarsi di sistemi di videosorveglianza per aumentare il grado di sicurezza dell'ambiente domestico o di quello lavorativo, ma devono fare i conti con alcune attenzioni necessarie per il rispetto della privacy. Così come molte altre informazioni (nome e cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono, ecc), anche le immagini sono a tutti gli effetti dei dati personali e, come tali, sono soggette alla normativa della privacy: in questo articolo ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione.

## Autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro

L'autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro è sempre obbligatoria per aziende e attività commerciali e, secondo quanto stabilito all'art. 4 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), impianti audiovisivi e altri strumenti, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per:

- esigenze organizzative e produttive
- la sicurezza del lavoro
- tutela del patrimonio aziendale.

Recentemente l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ha subito rilevanti modifiche, ad opera del Jobs Act (art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015) prima e del D.Lgs. n. 185/2016 (art. 5, comma 2) dopo, adeguando così l'impianto normativo e le procedure preesistenti alle più recenti innovazioni tecnologiche.

A tal proposito, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n.5 del 19 febbraio 2018, ha fornito alcune indicazioni operative sull'installazione e utilizzo degli impianti di videosorveglianza e degli altri strumenti di controllo. Tra le novità principali, il fatto che il focus delle istruttorie debba riguardare più le finalità e le motivazioni per cui si richiede l'autorizzazione che non una descrizione tecnica della strumentazione.

Anche sul luogo di lavoro, in ogni caso, andrà posta particolare attenzione al posizionamento delle telecamere: la legge prevede che non possano essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all'attività lavorativa.

In sostanza, le immagini non devono focalizzarsi sui dipendenti, che possono però essere ripresi con criteri di occasionalità. Per il resto, le telecamere possono essere orientate anche su ingressi o zone di passaggio di pertinenza dell'azienda (ad esempio i corridoi, parcheggi, ecc).

Prima di poter installare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro, dunque, è necessario avere uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali (se presenti in azienda) o, appunto, l'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa apposita istanza.

## Videosorveglianza senza autorizzazione: sanzioni

Installare sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione può costare alle imprese un esborso economico considerevole e/o, nei casi più gravi, anche dei provvedimenti di tipo penale.

Le sanzioni prevedono come minimo multe da 154,00 a 1.549,00 euro o l'arresto da 15 giorni a un anno (salvo che il fatto non costituisca reato), ma in alcuni casi possono essere anche superiori a tali importi. Possono scattare le sanzioni, inoltre, anche qualora vengano installate telecamere finte non autorizzate, al solo scopo dissuasivo.

**Vuoi sapere cosa fare per ottenere l'autorizzazione per la videosorveglianza della tua azienda? Scopri il nostro servizio di consulenza sulla privacy e normativa lavoro.**

### PER INFORMAZIONI:

Ufficio Privacy: Dott.Ssa Margherita Alfei

Ufficio Paghe: Sig. Walter Milanesio

Tel 0172 413030

## Pergo: il nuovo servizio per le aziende associate

**D**a una collaborazione con PERGO, importante è affermata società di consulenza, è nato un nuovo servizio finalizzato a supportare le imprese per migliorare l'organizzazione aziendale

### Dove Pergo supporta le PMI

- Definizione dei fondamentali della strategia: missione, visione, valori. Messa a terra della strategia stessa con la valutazione del rapporto impresa/mercato. Da lì messa a punto delle linee guida strategiche.
  - Realizzazione di piani di marketing a misura di PMI commerciali
  - Check e revisione di reti di vendita e supporto per progetti di vendita on line
  - Ridisegno organizzativo con analisi e ridefinizione dei ruoli con relativi compiti e responsabilità
  - Supporto in momenti delicati di riorganizzazione e di passaggio generazionale
  - Check ed eventuale revisione dei processi in logica lean
  - Analisi dei carichi di lavoro
  - Supporto nell'introduzione e nella gestione del processo di elaborazione di budget infrannuali
  - Implementazione di metodi e strumenti per il calcolo e l'analisi delle voci di costo rilevanti e per il calcolo del costo di prodotti e servizi
  - Introduzione di strumenti per l'analisi della redditività
  - Predisposizione di sistemi di reportistica (tableau de bord)
  - Analisi della soddisfazione della clientela e ricerche di mercato
- Al termine della presentazione testimonianza di una positiva esperienza di un'azienda del territorio





# Enasarco: contributo previdenziale obbligatorio 2020

Per il 2020 scattano le previste variazioni alle aliquote dei contributi Enasarco, già deliberate dall'ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione nel 2013. Il **contributo previdenziale obbligatorio** da calcolarsi su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi è **del 17,00% di cui il 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali ed il rimanente 3% destinato al ramo previdenza a titolo di solidarietà.**

L'aliquota del 17,00% (8,50% a carico agente - 8,50% a carico ditta preponente) deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali.



## Minimali e Massimali

I versamenti previdenziali Enasarco prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale. L'importo base dei minimali e dei massimali viene annualmente rivalutato per tenere conto dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per il 2020 si attende di conoscere i dati forniti dall'Istat per il predetto aggiornamento.

- **Il massimale è annuo e non è frazionabile in trimestri;** una volta raggiunto, non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell'agente.

In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

- **Per i minimali di contribuzione** - a differenza dei massimali - **è prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:**

**1 produttività:** il minimale è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigionamenti nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigionamenti) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. Viceversa il contributo minimo non è dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato totalmente improduttivo.

**2 frazionabilità:** in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote trimestrali ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi siano maturate provvigionamenti, stante il principio di produttività.

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta mandante.

Una volta definiti, vi daremo comunicazione degli importi 2020 di minimali e massimali.

## ELEZIONI ENASARCO

17-30 APRILE 2020

SOSTIENI  
LA COALIZIONE

ENASARCO  
DEL FUTURO



# Bando ISI INAIL 2019 - Anno 2020

**CONTRIBUTO A FONDO  
PERDUTO DEL 65%  
FINO A 130'000 €  
BANDO INAIL ISI**



## MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al bando delle aziende interessate si articola in tre fasi.

### 1. Inserimento online della domanda e download del codice identificativo

Dal 16 Aprile 2020 e fino al 29 Maggio 2020, nella sezione "Accedi ai servizi online" del sito INAIL le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
  - verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
  - salvare la domanda inserita;
  - effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia".
- Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (nome utente e password).

Dal 05 giugno 2020 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia", potranno accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

### 2. Invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download.

Le date e gli orari dell'apertura e della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicati sul sito dell'istituto a partire dal 05 giugno 2020.

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro 14 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.

### 3. Invio della documentazione a completamento della domanda

Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all'INAIL, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto. L'Ascom di Bra rimane a completa disposizione per chiarimenti in merito e per assistere l'azienda in tutto l'iter previsto dall'INAIL per la richiesta e l'ottenimento del contributo.

L'INAIL ha pubblicato il nuovo bando ISI 2019 per il finanziamento di iniziative per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2020.

I progetti oggetto dell'agevolazione sono:

#### 1.1 Progetti di investimento relativi a interventi di riduzione dei rischi aziendali tra cui:

- Riduzione del Rischio Chimico;
- Riduzione del Rischio Rumore (Interventi ambientali e/o sostituzione di trattori/macchine);
- Riduzione del Rischio Vibrazioni;
- Riduzione del Rischio Biologico;
- Riduzione del Rischio Caduta dall'alto;
- Riduzione del Rischio Infortunistico (Sostituzione trattori/macchine obsolete e non)
- Riduzione del Rischio Sismico
- Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento

#### 1.2 Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

#### 2 Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC);

#### 3 Bonifica di materiali contenenti amianto;

#### 4 Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività:

**Pesca (Ateco A03.1) e Fabbricazione Mobili (Ateco C31);**

#### 5 Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria di prodotti agricoli (acquisto trattore agricolo e/o macchine agricole).

L'INAIL rende disponibili complessivamente 251.226.450,00€, i finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Lo stanziamento per il Piemonte è pari a complessivi 19.425.910,00 € così suddivisi:

#### ASSE 1 € 6.163.745,00

**(65% contributo – contributo min. € 5.000 – max € 130.000)**

Progetti di investimento e progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

#### ASSE 2 € 2.536.030,00

**(65% contributo – contributo min. € 5.000 – max € 130.000)**

Progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC);

#### ASSE 3 € 3.845.432,00

**(65% contributo – contributo min. € 5.000 – max € 130.000)**

Progetti di bonifica materiali contenenti amianto (MCA);

#### ASSE 4 € 516.563,00

**(65% contributo – contributo min. € 2.000 – max € 50.000)**

Progetti per micro/piccole imprese operanti in specifici settori (Pesca/Fabbricazione Mobili)

#### ASSE 5 € 6.364.140,00

**(40%-50% contributo – contributo min. € 1.000 – max € 60.000)**

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria.

Sono esclusi i soggetti che hanno ottenuto il provvedimento di ammissione al finanziamento per uno degli Avvisi ISI 2016, 2017, 2018. Per i progetti che comportano un contributo superiore a 30.000 euro è possibile chiedere un'anticipazione pari al 50% dell'importo del contributo stesso, previa costituzione di garanzia fideiussoria a favore dell'INAIL.

**PER INFORMAZIONI:  
UFFICIO AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO  
BORSOTTO FEDERICO  
Tel. 0172.41.30.30 - cell. 392.92.13.433  
e-mail: federico.borsotto@ascombra.it**



# Assegno di 515 Euro



Anche per l'anno 2020 Inps pagherà l'indennizzo mensile ai commercianti che chiudono definitivamente l'attività e non hanno ancora raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia. Quest'anno l'assegno è di 516 euro al mese e viene pagato, a seconda dell'età degli interessati, per molti anni, fino all'età pensionabile (attualmente 67 anni).

## Le categorie cui spetta l'indennizzo sono:

- 1) commercio al minuto in sede fissa, cioè i negozi;
  - 2) somministrazione di alimenti e bevande, quali bar, ristoranti, pizzerie, pub;
  - 3) commercio su aree pubbliche (ambulanti);
  - 4) agenti/rappresentanti di commercio (ma non i loro coadiutori).
- Con l'occasione è stato coperto il «buco» degli anni 2017-2018: anche chi ha cessato l'attività in questo biennio (durante il quale non c'era più il riconoscimento dell'indennizzo) ha ora diritto all'assegno Inps, la cui decorrenza iniziale comunque non può essere anteriore al 1° dicembre 2019.
- Sono esclusi dall'indennizzo il commercio all'ingrosso e le attività svolte al di fuori dai tradizionali negozi, quali il commercio elettronico, le vendite a domicilio, per corrispondenza o tramite televisione, la vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico: scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali.

## Ecco i requisiti per l'indennità

**A) Soggettivi:** almeno 57 anni di età (donne) e 62 anni (uomini) e almeno 5 anni di contributi Inps, che non devono essere necessariamente continuativi.

**B) Oggettivi:** cessazione definitiva dell'attività, riconsegna al comune delle licenze/autorizzazioni, cancellazione dai registri delle imprese della Camera di commercio.

**C) Lavorativi:** necessità di essere senza alcuna attività di lavoro dipendente e autonomo, sia nel momento in cui si chiede l'assegno, sia per tutta la durata dell'indennizzo.

Può capitare che un ex commerciante in crisi, decaduto dall'indennizzo per avere ripreso a lavorare in altro settore, smetta anche questa nuova attività. Può in questa evenienza chiedere una seconda volta l'indennità? Risposta negativa: non può ripristinare l'indennizzo, né presentare una nuova domanda per la precedente attività. La durata dell'indennità va dal momento in cui si chiede e ottiene l'indennizzo fino a quello da cui decorre la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

## Perciò il periodo massimo di indennizzo è:

**A) 10 anni** per le donne, durante i quali incasseranno come minimo 67.000 euro;

**B) 5 anni** per gli uomini che potranno avere al massimo 33.500 euro.

## La domanda va presentata:

- 1) all'Inps in via telematica in via diretta o tramite il call-center;
- 2) agli Enti di patronato o ai professionisti abilitati.

Per finanziare la spesa è confermato il pagamento dell'aliquota addizionale 0,09%.



LA TUA NUOVA CONCESSIONARIA **FIAT PROFESSIONAL**  
**A RORETO DI CHERASCO.**

**torino auto**

LA PASSIONE È IL NOSTRO MOTORE



**RORETO DI CHERASCO (CN) Via Savigliano, 36 - Tel. 0172.055.306**

**CENTRO ASSISTENZA AUTO E VEICOLI COMMERCIALI BraCarService** OFFICINA AUTORIZZATA



Visita  
il nostro sito  
[www.torinoauto.it](http://www.torinoauto.it)



# Contributi a fondo perduto per le imprese

## L.R. 34/04 Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per l'ammmodernamento e innovazione dei processi produttivi



### FINALITÀ

**Supportare** gli investimenti e **sostenere** l'accesso al credito delle MPMI e delle grandi imprese piemontesi, mediante l'erogazione di un **sostegno finanziario** e di una **sovvenzione a fondo perduto**, finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.

**Agevolare**, mediante l'erogazione di una **sovvenzione a fondo perduto**, anche i progetti di investimento finanziati ai sensi del Bando POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – “Fondo agevolazioni per le PMI”.

### BENEFICIARI

**Micro, Piccole Medie e Grandi Imprese**, in qualunque forma costituite (escluse le cooperative), iscritte presso la CCIAA, con codice Ateco ammissibile da Bando (tabella riportata in calce), e con sede o unità locale operativa attiva in Piemonte, o da attivare alla conclusione del progetto.

### PROGETTI AMMISSIBILI

- **Linea A** per le micro, piccole e medie imprese
  - **Linea B** per le grandi imprese
- Per entrambe le linee sono ammissibili gli interventi legati allo sviluppo ed all'operatività dell'impresa di importo minimo pari a:
- € 25.000,00 per micro e piccole imprese;
  - € 250.000,00 per le medie imprese;
  - € 500.000,00 per le grandi imprese.

### COSTI AMMISSIBILI

#### a) Spese principali:

- macchinari e impianti di servizio ai macchinari attrezzature;
- hardware e software;
- mobili, arredi, macchine d'ufficio, altri beni, strumentali al progetto di investimento;
- automezzi per trasporto di cose alimentati a combustibili tradizionali o a combustibili alternativi;
- opere edili;
- brevetti, marchi, licenze, diritti d'autore;
- sistemi e certificazioni aziendali che riguardano qualità della lavorazione, il rispetto per l'ambiente e la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- certificazioni di prodotto non obbligatorie rilasciate da Organismi di certificazione adeguatamente accreditati.

#### b) Spese con limitazione:

- acquisto e/o costruzione di immobili da destinare all'attività d'impresa (importo non superiore a totale “spese principali”);
- avviamento d'azienda (max 35% spese principali);
- scorte (max 20% spese principali);
- spese per servizi (max 25% spese principali);
- spese generali (max 5% spese principali).

### AGEVOLAZIONE

#### LINEA A

**(Micro, Piccole e Medie Imprese - MPMI)**

**Prestito agevolato** a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:

- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:
- 60 mesi per importi fino a € 250.000,00;
- 72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;
- 84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.

Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi.

#### Sovvenzione a fondo perduto:

- micro imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;
- piccole imprese: 8% della quota pubblica di finanziamento;
- medie imprese: 4% della quota pubblica di finanziamento.

#### LINEA B

**(Grandi Imprese) –**

**NO sovvenzione a fondo perduto**

**Prestito agevolato** a copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili:

- 70% a tasso zero e 30% fondi bancari o fondi Confidi, con rimborso minimo 36 mesi e massimo:
- 72 mesi per importi fino a € 1.000.000,00;
- 84 mesi per importi superiori a € 1.000.000,00.

Rate trimestrali posticipate, eventuale preammortamento di 6 mesi.

### BANDO “POR FESR 14/20 – Asse III – Azione III.3c.1.1 – Fondo agevolazioni per le PMI”

#### Sovvenzione a Fondo Perduto:

- micro imprese: 12% della quota pubblica di finanziamento;
- piccole imprese: 10% della quota pubblica di finanziamento;
- medie imprese: 5% della quota pubblica di finanziamento.

### CUMULABILITÀ

Cumulabili con altre agevolazioni, se il cumulo è da queste ultime previsto e nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, evitando in ogni caso il sovra finanziamento.

### ITER

- Consultazione del Bando dettagliato su [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it)
- Presentazione della domanda su [www.finpiemonte.info](http://www.finpiemonte.info)
- Iter istruttorio erogazione del finanziamento: entro 90 giorni
- Erogazione sovvenzione a fondo perduto: ad avvenuta rendicontazione dei costi

### IMPORTANTE

• In caso di **cofinanziamenti complessivi** di importo pari o **superiore a € 750.000,00** l'erogazione viene effettuata in due tranche nel seguente modo:

- **60%** contestualmente all'emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni;
- **40%** dopo aver sostenuto almeno il 50% del totale dei costi ammissibili, previa approvazione da parte di Finpiemonte della rendicontazione dei costi sostenuti.

• **Iter domanda - dal 18 febbraio al 20 aprile 2020**

#### DELIBERA

È possibile presentare la domanda senza la “delibera”, ma con la “**lettera di disponibilità dell'intermediario cofinanziatore a deliberare**”



## SPESE

- retroattive, sostenute dall'11/4/2019 ➔ domande presentate **fino all'11/04/2020** (massimo 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili);
- retroattive, sostenute entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica (massimo 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili) ➔ **nuove imprese** (costituite da meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione telematica della domanda)

- sostenute dopo l'invio telematico della domanda ➔ domande presentate **dal 12/04/2020**

### • Iter domanda - dal 21 aprile 2020

È obbligatorio presentare la domanda con la "delibera" dell'intermediario cofinanziatore **SPESE**

- retroattive, sostenute dall'11/4/2019 ➔ domande presentate **fino all'11/04/2020** (massimo 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili);

- retroattive, sostenute entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda telematica (massimo 30% del totale dei costi ritenuti ammissibili) ➔ **nuove imprese** (costituite da meno di 6 mesi rispetto alla data di presentazione telematica della domanda)
- sostenute dopo l'invio telematico della domanda ➔ domande presentate **dal 12/04/2020**

<b>LINEA A - micro, piccole, medie imprese (MPMI)</b>	
<b>Sezioni e divisioni Classificazione ATECO</b>	<b>Codici ammessi</b>
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09)	Tutti
C - Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)	Tutti eccetto 10.2 e 25.4
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria (Divisione 35)	Tutti
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti (Divisioni da 36 a 39)	Tutti
F - Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)	Tutti
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli (Divisioni da 45 a 47)	Tutti eccetto 46.38.1, 46.38.2; 47.23, 47.61
H - Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)	Tutti eccetto 49.39.01
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)	Tutti eccetto 55.1, 55.2, 55.3, 55.90.2
J - Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63)	Tutti eccetto 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21; 59.11; 59.12; 59.13; 59.2; 60; 63.12
L - Attività immobiliari (Divisione 68)	SOLO 68.3
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)	Tutti eccetto 74.1, 74.2
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)	Tutti eccetto 82.91.1, 82.99.1
P - Istruzione (Divisione 85)	Tutti eccetto 85.52
Q - Sanità e assistenza sociale (Divisioni da 86 a 88)	Tutti
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)	Tutti eccetto 90; 91, 92; 93.2
S - Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)	Tutti eccetto 94; 96.04.2
Sezioni A - K - O - T - U	Nessuno

<b>LINEA B - GRANDI IMPRESE</b>	
<b>Sezioni e divisioni Classificazione ATECO</b>	<b>Codici ammessi</b>
B - Estrazione di minerali da cave e miniere (Divisioni da 05 a 09)	Tutti
C - Attività manifatturiere (Divisioni da 10 a 33)	Tutti eccetto 10.2 e 25.4
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria (Divisione 35)	Tutti
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti (Divisioni da 36 a 39)	Tutti
F - Costruzioni (Divisioni da 41 a 43)	Tutti
G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione autoveicoli e motocicli (Divisioni da 45 a 47)	Tutti eccetto 46.38.1, 46.38.2; 47.23, 47.61;
H - Trasporto e magazzinaggio (Divisioni da 49 a 53)	Tutti
I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (Divisioni da 55 a 56)	Tutti
J - Servizi di informazione e comunicazione (Divisioni da 58 a 63)	Tutti eccetto 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21; 59.11, 59.12, 59.13, 59.2; 60; 63.12
L - Attività immobiliari (Divisione 68)	SOLO 68.3
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche (Divisioni da 69 a 75)	Tutti eccetto 74.1, 74.2
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (Divisioni da 77 a 82)	Tutti eccetto 82.91.1, 82.99.1
P - Istruzione (Divisione 85)	Tutti eccetto 85.52
Q - Sanità e assistenza sociale (Divisioni da 86 a 88)	Tutti
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Divisioni da 90 a 93)	Tutti eccetto 90, 91, 92, 93.29
S - Altre attività di servizi alla persona (Divisioni da 94 a 96)	Tutti eccetto 94
Sezioni A - K - O - T - U	Nessuno

## CONTATTACI

Tel. 011.57.17.777 da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 | E-mail: [finanziamenti@finpiemonte.it](mailto:finanziamenti@finpiemonte.it) | [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it)

SEGUICI SU





Errare è umano

Non tutelarsi  
è diabolico.

**Tutela legale gratuita  
per la tua impresa**

Difesa per controversie di lavoro

Difesa per controversie in materia di igiene,  
ambiente, dati personali e responsabilità  
amministrativa

Difesa per controversie in ambito fiscale  
e tributario

**ASCOM**  
ZONA DI BRA

**Informati Subito**

contattandoci al numero **0172/413030**  
scrivendo un' e-mail a **info@ascombra.it**  
visitando il sito **www.ascombra.it**

Da tempo Ascom Bra offre una tutela legale a tutti gli associati con una prima consulenza gratuita. Da oggi, qualora in esito a tale consulenza si ritenga fondata e opportuna un'azione legale, i costi verranno coperti, entro i massimali previsti, da una speciale polizza, inclusa nella quota associativa

